



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. PERRUPATO Enzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e s.m.i., art. 71, commi 6 e 6-bis;

VISTO l’Attestazione della CAMERA DI COMMERCIO PER L’INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI REGENSBURG “relativa all’istruzione ai sensi dell’art. 4, comma 1 nr 4 della legge tedesca sugli esercizi commerciali” rilasciata il 20 maggio 1996, in cui risulta che il Signor Enzo Perrupato “è stato istruito dalla Camera di commercio per l’industria e artigianato di Regensburg a riguardo dei principi necessari alle conoscenze ai sensi del diritto alimentare per la conduzione di una Attività di Somministrazione di alimenti e bevande ed è ritenuto padrone di tali principi”.

CONSIDERATO che l’autorità competente tedesca, interpellata con la IMI 95266, non ha fornito informazioni esaustive circa la formazione professionale, limitandosi a comunicare che la professione non è regolamentata;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

tel. 06 47055521

dirigente: [roberto.tato@mise.gov.it](mailto:roberto.tato@mise.gov.it)

[rossana.boscolo@mise.gov.it](mailto:rossana.boscolo@mise.gov.it)

[dgmccnt.div09@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccnt.div09@pec.mise.gov.it)

[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



CONSIDERATO che, non avendo l'interessato documentato il programma della formazione o l'elenco delle materie, necessario per la comparazione della preparazione professionale conseguita in Germania rispetto alla formazione impartita in Italia, l'Associazione di categoria aveva ritenuto necessaria una misura compensativa individuata nella prova attitudinale di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), e), f), i) del Decreto Direttoriale 28 ottobre 2016, recante "Decreto in materia di applicazione delle misure compensative per il riconoscimento della qualifica professionale dell'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande";

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 11 ottobre 2019, con il parere conforme dell'Associazione di categoria Confesercenti, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. 206/2007 nel ritenere il titolo idoneo ed attinente, subordinatamente alle misure compensative, a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di commercio alimentare e somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i, subordinatamente al superamento delle misure compensative di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007 n. 206, aveva determinato un supplemento di istruttoria sull'esperienza professionale autocertificata dall'interessato ed emersa in corso di seduta dopo un più approfondito esame della documentazione prodotta dall'interessato, dando mandato all'Amministrazione procedente di valutare la necessità di eventuali misure compensative;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 305439 del 24.10.2019 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento per l'attività di cui all'art. 1, comma 3, lett. A) della citata legge 122/1992 era stata accolta previo invio di documentazione di autorità pubblica comprovante l'esperienza professionale autocertificata dall'interessato, con possibilità di misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente, in data 20.01.2020 ha fornito il documento denominato "certificato di lavoro" della "Euromarket Gastro-Italia-Service Commercio al dettaglio e all'ingrosso" in cui è indicato che "il Sig. Enzo Perrupato è occupato presso l'azienda Euromarket GmbH & Co. KG in qualità di socio accomandante";



VISTO il documento *“Stampa di un’interrogazione condotta tramite il portale comune di esecuzione dei Land - Ricerca nel registro dei debitori del 17.04.2019, ore 14:31”* dal quale si evince il sig. Perrupato Enzo non risulta iscritto nelle liste dei debitori dei Land *“sulla base della situazione giuridica in vigore al 1 gennaio 2013”*;

CONSIDERATO che l’Amministrazione non può valutare favorevolmente detto *“certificato di lavoro”* della *“Euromarket Gastro-Italia-Service Commercio al dettaglio e all’ingrosso”* in quanto non è di fonte pubblica ed è carente delle informazioni relative al periodo di effettivo svolgimento dell’esperienza professionale, documento che non è stato perfezionato nonostante espressa richiesta dell’Ufficio competente;

CONSIDERATO che, come stabilito dalla citata Conferenza di servizi dell’11 ottobre 2019, la misura compensativa di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007 n. 206 si rende necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia *“include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d’origine che non la regola e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso dell’interessato”* di cui all’art. 22, comma 1, lett. c) del d.lgs. 206/2007;

CONSIDERATO che la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione, è stata individuata nella prova attitudinale di cui all’Allegato A del presente decreto;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 15 luglio 2019 tramite bonifico bancario della banca Intesa Sanpaolo alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all’interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;



## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. Enzo PERRUPATO, cittadino italiano, nato a Mettmann (Germania) il 18 gennaio 1965, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. 206/2007 è riconosciuto il titolo di formazione professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di commercio alimentare al dettaglio e somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i, . **subordinatamente al superamento di una misura compensativa** di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i;

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) , ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 9 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Loredana GULINO

All: "allegato A – misura compensativa"



## **ALLEGATO A**

La prova attitudinale è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali da parte del candidato per valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività, oggetto del presente decreto di riconoscimento, così come regolamentata in Italia dalla vigente normativa di settore.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Tale prova attitudinale, così come stabilita dall'articolo 1, comma 2 del Decreto ministeriale 28 ottobre 2016 recante *“Decreto in materia di applicazione delle misure compensative per il riconoscimento della qualifica professionale dell'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande”*, si articola in una prova scritta e in una prova orale, entrambe in lingua italiana

L'accesso alla prova orale è subordinato al superamento della prova scritta.

A norma dell'art. 3 del predetto decreto, *“(...). in presenza di parziale qualificazione professionale, conseguita nel Paese di provenienza del candidato o in altro Stato estero, ove è necessaria la previsione di misure compensative”*, le materie individuate, su cui verterà la prova attitudinale, sono quelle riferite all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f), i) del medesimo provvedimento.

### **La prova scritta verterà sulle seguenti materie:**

lett. a) legislazione dell'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande;

lett. e) tecniche di vendita;

lett. f) merceologia alimentare;

lett. i) procedure di autocontrollo e sicurezza, sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP): obblighi, responsabilità, sanzioni

**La prova orale** consisterà in un colloquio, sempre in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta.

**La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Veneto, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla citata Regione ai seguenti uffici: Direzione formazione e istruzione – Ufficio attività riconosciute – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 – VENEZIA**

PEC: [formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it)

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.**